

(N. 1054)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 1984

#### Modifica alla normativa relativa allo svolgimento del concorso a referendario della Corte dei conti

ONOREVOLI SENATORI. — Le modalità di svolgimento del concorso a referendario della Corte dei conti sono disciplinate dagli articoli 42 e seguenti del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, in attuazione della delega legislativa conferita al Governo dall'articolo 32, lettera c), della legge 3 aprile 1933, n. 255.

Le esperienze maturate nell'espletamento dei concorsi a referendario hanno posto in evidenza come la relativa normativa — secondo cui ogni tema deve essere esaminato e valutato singolarmente dalla commissione — non appaia idonea a garantire un adeguato grado di selettività e, soprattutto, non risponda all'esigenza di consentire un accertamento globale della maturità del candidato e delle sue attitudini e capacità professionali.

La valutazione comparativa dei pregi e dei difetti che un elaborato presenta e, quindi, la formulazione definitiva del giudizio

sull'elaborato stesso, possono, evidentemente, divergere in maniera notevole a seconda che il tema venga considerato isolatamente, ovvero insieme a tutti gli altri. Una carenza riscontrabile in un singolo lavoro può risultare non rilevante qualora si operi una valutazione complessiva degli elaborati redatti dallo stesso candidato; inversamente, peraltro, può accadere che difetti i quali, in una valutazione limitata al singolo elaborato, potrebbero apparire secondari, assumano rilevanza non marginale in sede di esame globale dei temi.

Trattandosi, in definitiva, di accertare, non solo la cultura e la preparazione teorica dei candidati, ma anche e soprattutto le loro specifiche attitudini allo svolgimento di qualificate funzioni professionali, la commissione dovrebbe essere posta in grado di utilizzare strumenti di giudizio che consentano un completo apprezzamento del grado di preparazione dei candidati.

Appare, pertanto, necessario procedere alle opportune modificazioni della disciplina vigente per l'espletamento del concorso a referendario, al fine di adeguarla alla normativa già in vigore per i concorsi a procuratore ed avvocato dello Stato e per l'accesso alla magistratura sia amministrativa che ordinaria.

In tale senso si provvede con l'articolo indicato nell'unito disegno di legge, che, nel-

la sostanza, prevede la estensione dell'attuale disciplina del concorso per l'accesso nella magistratura ordinaria, con riguardo alle prescrizioni formali relative alle caratteristiche delle buste da consegnare ai candidati, alla loro chiusura ed alla loro raccolta e conservazione, e alla disciplina della fase della procedura concorsuale concernente la revisione e valutazione degli elaborati scritti.

### DISEGNO DI LEGGE

---

#### *Articolo unico.*

Dopo l'articolo 49 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, è inserito il seguente:

« Art. 49-*bis*. — Al concorso per referendario si applicano le norme relative al concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617, ed all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto concerne il raggruppamento in unica busta delle buste contenenti gli elaborati dello stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno del singolo punteggio.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ognuno dei commissari dispone di dieci punti per ciascuna delle prove stesse.

Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno quaranta cinquantiesimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantiesimi ».